ATTI PARLAMENTARI

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XXXI**
n. **1**

RELAZIONE
SULL'ATTIVITÀ SVOLTA PER PREVENIRE E ACCERTARE LE INFRAZIONI VALUTARIE

(Anno 2000)

(Articolo 40 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148)

Presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

Trasmessa alla Presidenza il 31 luglio 2001

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

INDICE

PREMESSA *Pag.* 7

A. CIRCOLAZIONE TRANSFRONTALIERA DI CAPITALI » 8

1. Normativa » 8

2. Violazioni accertate » 8

B. EMBARGO NEI CONFRONTI DI STATI SOTTOPOSTI A SANZIONI ECONOMICHE » 10

1. Normativa » 10

2. Sanzioni irrogate » 10

C. COMUNICAZIONE VALUTARIA STATISTICA ... » 11

1. Normativa » 11

2. Sanzioni irrogate » 11

RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DALL'UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI » 15

RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DALLA GUARDIA DI FINANZA » 21

RELAZIONE

SULL'ATTIVITÀ SVOLTA PER PREVENIRE E ACCERTARE LE INFRAZIONI VALUTARIE

(Anno 2000)

PREMESSA

L'art. 40 del D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148 – T.U. delle norme di legge in materia valutaria prevede che:

> *"Il Comando generale della Guardia di Finanza, l'Ufficio Italiano dei cambi e la Banca d'Italia sono tenuti a predisporre annualmente relazioni analitiche sull'attività da loro svolta per prevenire e accertare le infrazioni valutarie. Le relazioni devono essere trasmesse al Ministro del tesoro entro il 1° marzo dell'anno successivo: Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro del commercio con l'estero, trasmette le relazioni stesse, con le sue osservazioni, al parlamento nei trenta giorni successivi".*

Il complesso normativo relativo alla prevenzione e all'accertamento delle infrazioni valutarie risulta allo stato attuale profondamente modificato rispetto a quello vigente all'epoca dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 148/88.

La liberalizzazione delle relazioni economiche e finanziarie con l'estero, disposta nel corso degli anni '90 ha eliminato, sotto il profilo valutario, l'area della fenomenologia illecita.

Nel frattempo, peraltro, alcuni provvedimenti legislativi hanno utilizzato, per sanzionare le relative infrazioni, il sistema normativo e procedurale di cui al citato d.P.R. n. 148/1988, cosicchè oggi la relazione ex art. 40 copre fattispecie illecite che, pur essendo perseguite con gli strumenti predisposti per la materia valutaria, non rientrano di fatto nella previsione dello stesso art. 40.

Attualmente tali fattispecie illecite comprendono:

a) le violazioni delle norme disciplinanti, sotto il profilo del monitoraggio fiscale, la circolazione transfrontaliera di capitali;
b) le violazioni degli embarghi nei confronti di Stati sottoposti a sanzioni economiche come ad esempio quelli stabiliti nei confronti della Libia e degli Stati della ex Jugoslavia;
c) le violazioni relative alla mancata comunicazione valutaria statistica.

Nello stesso senso sono sostanzialmente orientati la Banca d'Italia, l'Ufficio italiano dei cambi e la Guardia di finanza i cui rapporti si uniscono in copia (all. 1-2-3), nonché il Ministero delle attività produttive, che ha confermato l'avviso espresso per la relazione dello scorso anno, come risulta dalla lettera del 5 scorso anch'essa unita in copia (all. 4).

Ciò premesso, si riportano i dati concernenti l'attività sanzionatoria svolta da questo Ministero con riguardo alle violazioni di cui sopra.

A. CIRCOLAZIONE TRANSFRONTALIERA DI CAPITALI (D. Lgs. 30 aprile 1997, n. 125)

1. Normativa

Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125, in attuazione della direttiva 91/308/CEE, ha introdotto alcune modifiche alla normativa in materia di circolazione transfrontaliera di capitali.

In particolare, è previsto che i trasferimenti al seguito ovvero mediante plico postale o equivalente da e verso l'estero, da parte di residenti e non residenti, di denaro, titoli e valori mobiliari in lire o valute estere, di importo superiore a venti milioni di lire o al relativo controvalore, devono essere dichiarati all'Ufficio Italiano dei Cambi (U.I.C.).

La dichiarazione viene depositata presso gli uffici doganali di confine al momento del passaggio, se si tratta di passaggi extracomunitari, mentre se si tratta di passaggi intracomunitari, la dichiarazione va depositata presso una banca, se la dichiarazione è resa in occasione di un'operazione effettuata presso la banca stessa, ovvero presso un ufficio doganale, un ufficio postale o un comando della Guardia di Finanza, nelle 48 ore successive all'entrata o nelle 48 ore antecedenti l'uscita dal territorio dello Stato.

Copia delle dichiarazioni vengono spedite all'U.I.C. entro la fine del mese successivo a quello di deposito: I dati possono essere inviati tramite canali informatici e sono utilizzati dall'U.I.C. per fini di contrasto del riciclaggio e per gli altri fini di istituto.

Per l'accertamento delle violazioni delle sopra citate disposizioni e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le norme del titolo II, capi I e II del D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148 – T.U. delle norme di legge in materia valutaria.

Il denaro, i titoli o i valori mobiliari trasferiti o che si tenta di trasferire in eccedenza al controvalore di venti milioni di lire, sono soggetti a sequestro nel limite del 40% dell'importo in eccedenza, o senza tale limite se l'oggetto del sequestro è indivisibile o non è conosciuto l'autore dei fatti accertati.

L'accertamento delle violazioni è affidato ai nuclei della Guardia di Finanza, agli uffici doganali e all'Ufficio Italiano dei Cambi.

2. Violazioni accertate

Gli organi verbalizzanti inviano, ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. n. 148/88, gli atti concernenti gli accertamenti eseguiti soltanto all'U.I.C. il quale, a sua volta, effettuati i prescritti adempimenti, li trasmette a questo Ministero.

Nel corso del 2000 i contesti definiti con accertamento delle violazioni contestate ed irrogazione delle relative sanzioni pecuniarie sono stati complessivamente n. 142, così suddivisi:

RESIDENTI	NUMERO	VIOLAZIONE	SANZIONE
ESPORTAZIONE VERSO PAESE EXTRACOMUNITARIO	46	LIT. 57.142.743.818	LIT. 12.052.679.000
ESPORTAZIONE VERSO PAESE COMUNITARIO	15	LIT. 24.703.926.368	LIT. 112.494.000
IMPORTAZIONE DA PAESE EXTRACOMUNITARIO	32	LIT. 15.747.980.142	LIT. 1.308.218.000
IMPORTAZIONE DA PAESE COMUNITARIO	8	LIT. 5.950.677.499	LIT. 454.075.000
TOTALE	101	LIT. 103.545.327.827	LIT. 13.927.466.000

NON RESIDENTI	NUMERO	VIOLAZIONE	SANZIONE
IMPORTAZIONE DA PAESE EXTRACOMUNITARIO	30	LIT. 3751.456.440.778	LIT. 2.652.496.000
IMPORTAZIONE DA PAESE COMUNITARIO	2	LIT. 258.099.138	LIT. 64.525.000
ESPORTAZIONE VERSO PAESE EXTRACOMUNITARIO	8	LIT. 2.429.528.013	LIT. 588.020.000
ESPORTAZIONE VERSO PAESE COMUNITARIO	1	LIT. 42.900.000	LIT. 10.725.000
TOTALE	41	LIT. 3754.186.967.929	LIT. 3.315.766.000

Per n. 22 contesti è stato emesso decreto di non luogo a procedere per insussistenza della violazione .

B. EMBARGO NEI CONFRONTI DI STATI SOTTOPOSTI A SANZIONI ECONOMICHE

1. Normativa

In attuazione dei regolamenti CEE n. 1432/92 e n. 990/93 che proibivano il commercio tra la CEE e le repubbliche di Serbia e Montenegro, con D.L. 6.6.92, n. 305 e successivamente con D.L. 18.05.93, n. 144 (quest'ultimo convertito con legge 16.07.93, n. 230) venivano introdotti i divieti per i soggetti residenti di intrattenere rapporti diretti o indiretti di natura finanziaria o commerciale con qualunque ente o impresa pubblica o privata avente sede giuridica, amministrativa o di fatto in dette Repubbliche:

La violazione di tali divieti comportava l'applicazione di una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro non inferiore alla metà del valore dell'operazione e non superiore al valore medesimo.

Lo stato di embargo nei confronti delle Repubbliche di Serbia e Montenegro è cessato nel dicembre del 1996.

Analoga situazione di embargo è tuttora esistente nei confronti della Libia per effetto del D.L. 30.05.94, n. 324 convertito con legge 27.07.94 n. 472.

All'applicazione delle sanzioni amministrative provvede questo Ministero con la stessa procedura prevista dal D.P.R. 148/88 per le violazioni valutarie.

2. Sanzioni irrogate

Nel corso del 2000 sono stati definiti n. 10 contesti per un importo di circa 30 miliardi di lire di cui n. 6 con l'applicazione di sanzioni pecuniarie per complessivi 7.100.000.000 e n. 4 con il proscioglimento degli incolpati per insussistenza della violazione.

C. COMUNICAZIONE VALUTARIA STATISTICA

1. Normativa

Il D. Lgs. 6.8.89, n. 323 impone ai soggetti residenti, nel quadro della completa liberalizzazione valutaria, di fornire all'U.I.C. adeguate informazioni delle operazioni compiute con l'estero per importo superiore a 20 milioni di lire.

La violazione di detto obbligo è punita con sanzione pecuniaria irrogabile da questo Ministero nelle seguenti misure:

- da lire 400 mila a lire 4 milioni per le violazione da parte di persone fisiche;
- da lire 1 milione a lire 10 milioni per le violazioni da parte di enti e società.

Anche in questo caso, il procedimento di accertamento delle violazioni è quello previsto dal D.P.R. n. 148/88.

2. Sanzioni irrogate

Nel corso del 2000 sono stati definiti n. 107 contesti di cui 71 conclusi con l'irrogazione di sanzioni pecuniarie per lire 54.000.000 e n. 36 con il proscioglimento degli incolpati.

Si aggiunge, per completezza d'argomento , che, per effetto della nuova disciplina del mercato dell'oro introdotta con legge 17.1.2000 n. 7, i contesti relativi a tale materia sono stati nel corso del 2000 soltanto n. 12 di cui n. 9 conclusi con l'applicazione di sanzioni pecuniarie per lire 3.186.000.000 e n. 3 con il proscioglimento degli incolpati.

BANCA D'ITALIA

AMMINISTRAZIONE CENTRALE

SERVIZIO POLITICA MONETARIA E DEL CAMBIO (822)

DIVISIONE SEGRETERIA (024)

N. 00121916 *Roma,* 10 Mag 2001
(da citare nella risposta)

Codice destinatario ES0095

Rifer. a nota n. *del*

Fascicolo H1

Sottoclassificazione

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Dipartimento del Tesoro - Direz. V
Via XX Settembre
00187 - ROMA

Oggetto: Relazione al Parlamento sull'attivita' svolta in materia valutaria nell'anno 2000 (art. 40 D.P.R. 31 marzo 1988 n. 148)

Si fa riferimento alla nota n. 233526 del 13.3.2001 concernente la relazione analitica annuale per l'anno 2000 sull'attivita' svolta per prevenire e accertare le infrazioni valutarie, prevista dall'art. 40 del D.P.R. 31.3.1988 n. 148.

A tal riguardo, si rimanda preliminarmente alle considerazioni espresse sull'argomento con nota n. 35684 del 7.2.01 in occasione della trasmissione dei dati per la relazione del 1999. In particolare, si precisa che le informazioni fornite riguardano eventuali irregolarita' in materia di segnalazioni statistiche ex art. 21 D.P.R. 148/88, obblighi informativi derivanti dal monitoraggio fiscale e divieti connessi a misure di embargo, che siano emerse in occasione dell'attivita' istituzionale di vigilanza condotta da questo Istituto nel corso del 2000.

Anche per l'anno 2000 non si sono riscontrate irregolarita' della specie presso intermediari bancari e finanziari. Inoltre, per quanto concerne gli intermediari non bancari autorizzati a svolgere attivita' di cambiavalute, l'attivita' ispettiva, condotta nell'anno in misura piu' ridotta, non ha evidenziato infrazioni alle norme sulle segnalazioni statistiche da rassegnare all'UIC ex art. 21 D.P.R. 148/88.

Si porgono distinti saluti.

PER DELEGAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

G. Cristini V. Pontolillo



Ministero delle Attività Produttive

DGPS-Div. I /DAB
Prot n. 106438

05 LUG. 2001

A: Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento del Tesoro
Direzione V - Ufficio VII
Fax n.06-47613932
ROMA

TELEFAX

Oggetto: Relazione da obbligo di legge

Si fa riferimento alla nota n. 241559 dell'8 giugno 2001 con cui è stato chiesto l'avviso dello scrivente in merito alla relazione al Parlamento sull'attività di accertamento delle infrazioni valutarie svolta dalla Guardia di Finanza, dall'UIC e dalla Banca d'Italia nel 2000.

Al riguardo si rinvia a quanto comunicato con la nota n.S/102411/500 del 15 marzo 2001 in merito alla relazione del 1999 , rilevando nel contempo l'esigenza di aggiornamento di alcune norme del d.P.R. 31.3.1988 per quanto concerne le attuali competenze in materia valutaria delle singole Amministrazioni (d.Lgs. 29 luglio 1999 n.300 art.28,comma 1,lettera b e decreto-legge 12 giugno 2001, n.217).

IL DIRETTORE GENERALE
Dr.Gianfranco Caprioli

U/C
UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI
VIA DELLE QUATTRO FONTANE, 123
00184 ROMA
TEL. 06/46631

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

N. 016338 551/dg
DA CITARE NELLA RISPOSTA

ROMA 3 MAG. 2001

MINISTERO DEL TESORO
DEL BILANCIO E DELLA
PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA
Dipartimento del Tesoro
Direzione V
Valutario, Antiriciclaggio ed Antiusura

R O M A

OGGETTO: Relazione al Parlamento sull'attività svolta in materia valutaria nell'anno 2000 (art. 40 DPR 148/88).

Con riferimento alla nota del 13 marzo 2001 n. 233526 di codesto Dicastero relativa alla richiesta della relazione di cui all'oggetto si trasmette, in allegato, detta relazione relativa all'anno 2000 di questo Ufficio

PER DELEGAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

(G.Murabito) (G.Moschetti)

Allegato:

DIP. DEL TESORO - 8 MAG. 01 - DIREZIONE V

FAX 06/46634274
INDIRIZZO TELEGRAFICO CAMBITAL
CODICE SWIFT CAMBITRR

CASELLA POSTALE N. 463
00100 ROMA
CENTRO CORRISPONDENZA

RELAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 40 DEL D.P.R. 31 MARZO 1988 N. 148, SULL'ATTIVITA' DI PREVENZIONE ED ACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI VALUTARIE SVOLTA DALL'UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI NELL'ANNO 2000

Nell'intento di ottemperare alle disposizioni dell'art. 40 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, sono state individuate talune tipologie di attività svolte dall'Ufficio che possono costituire oggetto della relazione in argomento, sulla base di una nozione estensiva del termine "infrazioni valutarie".

A tal proposito sono state prese in esame le seguenti attività di:

a) accertamento delle violazioni delle disposizioni dell'art. 21 del D.P.R. n. 148 in materia di informazioni valutarie per finalità conoscitive e statistiche. Ad avviso dello scrivente desta, comunque, ampie riserve la possibilità di qualificare come "valutarie" (e non come "statistiche") le infrazioni di cui trattasi;

b) prevenzione ed accertamento di violazioni di norme che pur non annoverabili strettamente tra quelle valutarie, trovano comunque nel D.P.R. n. 148/88 la disciplina del relativo procedimento sanzionatorio.

a) ATTIVITA' PER L'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI DELL'ART. 21 DEL D.P.R. N. 148 IN MATERIA DI INFORMAZIONI VALUTARIE PER FINALITÀ CONOSCITIVE E STATISTICHE

L'art. 21 del T.U. delle norme in materia valutaria (DPR 148/88) attribuisce all'Ufficio il potere di richiedere dati ed informazioni concernenti la gestione valutaria e le operazioni con l'estero, valutarie ed in cambi agli intermediari abilitati nonché, sulla base di direttive del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, ad operatori con l'estero abituali ed altri soggetti privati; con decreto del Ministro del Tesoro del 4 maggio 1990 l'Ufficio è stato autorizzato a richiedere i dati e le informazioni in discorso ad operatori e privati. Per l'omessa comunicazione e la scientemente errata od incompleta comunicazione vengono applicate le specifiche sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. 6 settembre 1989 n.322 ("Norme sul Sistema statistico nazionale"), peraltro con la procedura di cui al DPR 148/88.

L'Ufficio svolge attività di vigilanza ispettiva nei confronti degli intermediari abilitati effettuando ispezioni di carattere generale, al fine di verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa sopra richiamata. L'attività di accertamento non è comunque limitata ai soli accessi ispettivi ma si realizza anche attraverso interventi cartolari anche nei confronti di soggetti diversi dagli intermediari abilitati. Nell'ambito di tale attività sono state effettuate 29 verifiche (26 presso istituti di credito e 3 presso società di intermediazione mobiliare) che hanno dato esito alla redazione, a carico di due intermediari, di processi verbali di accertamento per violazioni attinenti alla omessa segnalazione di comunicazioni statistico - valutarie; su imput della Guardia di Finanza è stato elevato un processo verbale di accertamento nei confronti di un impresa commerciale, per la medesima violazione. Le contestazioni sono state elevate a seguito di una fase di accertamento che ha tenuto conto sia delle risultanze ispettive sia delle spiegazioni fornite in merito dalle Direzioni degli intermediari interessati.

Per quanto riguarda il numero dei contesti instaurati a seguito di violazioni della normativa statistica si veda la seguente tabella A.

Nell'anno è stata inoltre condotta attività di accertamento nei confronti di circa 1500 soggetti che non avevano risposto o avevano risposto in modo non soddisfacente ad un'indagine campionaria svolta dall'Ufficio in tema di investimenti diretti e di portafoglio italiani all'estero ed esteri in Italia. La successiva valutazione delle giustificazioni addotte in ordine alla inadempienza informativa ha comportato la redazione di 243 processi verbali di accertamento.

b) ATTIVITA' IN ORDINE ALLA PREVENZIONE E ALL'ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI DI NORME CHE PUR NON ANNOVERABILI STRETTAMENTE TRA QUELLE VALUTARIE, TROVANO COMUNQUE NEL D.P.R. N. 148/88 LA DISCIPLINA DEL RELATIVO PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

Nel 2000, è stata effettuata l'istruttoria dei contesti elevati a seguito di violazioni della normativa riguardante il commercio dell'oro, la circolazione transfrontaliera dei capitali, l'embargo verso la Serbia e Montenegro. A questa attività istruttoria si è aggiunta anche quella relativa alla produzione di medaglie, gettoni ed altri oggetti che riportano la scritta euro, regolamentata dal D.lgs. 24 giugno 1998, n. 213 cosi come integrato dalD.lgs. 15 giugno 1999, n. 286.

Sono state predisposte e trasmesse al Ministero del Tesoro le relazioni illustrative - ai sensi dell'art. 31, c. 2 del richiamato DPR 148/88 - di n. 233 procedimenti amministrativi. Sono stati inoltre definiti, in via breve (adempimenti oblatori), gli illeciti - ai sensi dell'art. 30 del medesimo DPR - relativi a n. 469 contesti.

Nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento svolta dall'Ufficio è stato redatto, a carico di un intermediario abilitato, un processo verbale di accertamento relativo alla omessa dichiarazione di transito transfrontaliero di denaro contante. L'Ufficio svolge altresì una attività di sensibilizzazione nei confronti degli stessi intermediari in ordine alla attenzione da riservare ai

divieti derivanti dai provvedimenti di embargo e agli obblighi dichiarativi sulla circolazione transfrontaliera.

Nella Tabella A sono elencati, per tipo d'infrazione, i contesti instaurati nel 2000:

Tabella A

TIPO DI INFRAZIONE	QUANTITA'
Commercio dell'oro	12
Disposizioni sull'embargo	3
Circolazione transfrontaliera dei capitali	591
Normativa statistica	176
Normativa euro	1
TOTALE	783

Ministero delle Finanze
COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
III REPARTO OPERAZIONI
Ufficio Criminalità Organizzata
e altri Servizi Extratributari

Divisione _____ *Sez.* _____
Prot. N. 5645 *Allegati* ___

05 MAR. 2001
Roma, _____ *20* ___

Al _____

Risposta al foglio del _____
Div. _____ *Sez.* ___ *N.* _____

OGGETTO: Relazione al Parlamento sull'attività svolta in materia valutaria nell'anno 2000 (art. 40 D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148).

AL MINISTERO DEL TESORO
- Dipartimento del Tesoro
. Direzione V- Valutario Antiriciclaggio ed Antiusura R O M A

Seguito foglio n. 368140 in data 4 gennaio 2001.

Si invia, in allegato, la relazione analitica sull'attività svolta dal Corpo nell'anno 2000 per prevenire ed accertare le infrazioni valutarie.

DIP. DEL TESORO - DIREZIONE V - 07 MAR.

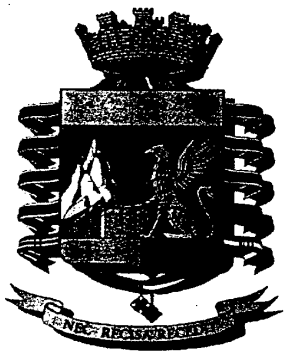
d'ordine
IL CAPO REPARTO
(Col.t.ST Vincenzo Suppa)



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

III REPARTO OPERAZIONI

Ufficio Criminalità Organizzata e altri Servizi Extratributari



RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2000 PER PREVENIRE E ACCERTARE LE INFRAZIONI VALUTARIE (ART. 40 DEL D.P.R. N. 148/1988)



INDICE

1. PREMESSA NORMATIVA.---------- pag. 25

2. SANZIONI.---------- pag. 27

3. MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI.--------- pag. 29

4. RUOLO DEL NUCLEO SPECIALE POLIZIA VALUTARIA.--- pag. 31

5. CONCLUSIONI.---------- pag. 33

6. RISULTATI CONSEGUITI.---------- pag. 35

1. PREMESSA NORMATIVA.

Le norme valutarie hanno da sempre rappresentato uno strumento a tutela dell'economia nazionale, intesa in senso lato, attraverso il controllo dei mezzi di pagamento da e verso l'estero.

Ripercorrendo gli aspetti salienti della produzione normativa in tema di legislazione valutaria, occorre muovere dalla legge 25 luglio 1956, nr. 786 (cd. Legge Valutaria), che ha convertito il D.L. 6 giugno 1956, nr. 476, promulgata in un complessivo contesto storico alquanto delicato.

In tale ottica, è, pertanto, comprensibile il regime ad imposizione negativa che la legge prevedeva secondo il quale, sostanzialmente, *"tutto è vietato ad eccezione di ciò che è espressamente consentito"*.

Per rispondere ad una profonda esigenza di impedire il deflusso dei capitali verso l'estero, il Legislatore con la legge 30 aprile 1976, nr. 159, introduceva nell'ordinamento alcune fattispecie penali tra cui si ricordano l'esportazione di valuta e la costituzione di capitali all'estero. La legge in argomento rivestiva fondamentale importanza per il Corpo in quanto istituiva il Nucleo Speciale Polizia Valutaria, riconoscendone agli appartenenti i medesimi poteri investigativi dei funzionari del Servizio Ispettivo dell'Ufficio Italiano dei Cambi.

Successivamente, iniziava una progressiva e graduale inversione di tendenza nella portata delle norme valutarie, fino al raggiungimento di una completa liberalizzazione della circolazione dei capitali tramite la eliminazione delle barriere all'epoca esistenti e difficilmente coniugabili con la creazione dei presupposti necessari per l'attuazione del Mercato Comune Europeo.

Con la legge 29 settembre 1986, nr. 599, il Governo riceveva delega per l'emanazione di decreti sulla base del nuovo principio della "Libertà delle relazioni economiche e finanziarie con l'estero".

In virtù di tale delega, veniva inizialmente emanato il D.P.R. 29 settembre 1987, nr. 454, poi sostituito dal D.P.R. 31 marzo 1988, nr. 148, c.d. Testo Unico Valutario (tuttora in vigore), improntato secondo una impostazione opposta a quella della precedente Legge Valutaria, prevedendo che *"tutto è consentito tranne quello espressamente vietato"*.

Le fattispecie penali valutarie erano state definitivamente depenalizzate dalla legge 21 ottobre 1988, nr. 455.

Sempre nel corso del 1988, veniva emanata la Direttiva Comunitaria nr. 88/361/CEE del 24 giugno del predetto anno, che ha imposto ai paesi membri di " ... *sopprimere le restrizioni ai movimenti di capitali effettuati tra le persone residenti negli Stati membri* ... ".

Con Decreto Interministeriale 27 aprile 1990, entrato in vigore il 14 maggio 1990, sono stati recepiti i principi comunitari, sancendo di fatto la fine del monopolio dei cambi ed autorizzando, in via generale, residenti e non alla maggior parte dei comportamenti in precedenza vietati dal D.P.R. nr. 148/1988.

Un correttivo a siffatto provvedimento, volto principalmente a prevenire la sottrazione di imponibili alla possibilità di controllo del fisco - non sottovalutando, peraltro, la necessità di prevenzione di eventuali fenomeni di riciclaggio – è stato apportato con l'emanazione del D.L. 27 aprile 1990, nr. 91, poi reiterato nel D.L. 28 giugno 1990, nr. 167, coordinato con la legge di conversione 4 agosto 1990, nr. 227, avente ad oggetto *"Rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori"*.

Tale provvedimento, comunemente conosciuto come *"Monitoraggio fiscale"*, e tuttora in vigore, seppure con modificazioni, è stato motivato con la necessità dell'Erario di monitorare i trasferimenti di valuta da e per l'estero per motivi fiscali.

La tutela, che si sostanzia in una serie di obblighi ed adempimenti diversi a seconda delle modalità con le quali le operazioni vengono effettuate, nell'originale formulazione del decreto, era assicurata mediante tre strumenti:

- la disciplina delle "evidenze bancarie";

- l'obbligo di esposizione in dichiarazione degli investimenti all'estero e delle attività estere di natura finanziaria;

- i vincoli ai trasferimenti al seguito di denaro, titoli e valori mobiliari e connesso sistema di avvisi in dogana.

In buona sostanza, il sistema così congegnato prevedeva la canalizzazione attraverso gli intermediari abilitati dei trasferimenti transfrontalieri nonché il contestuale divieto di esportazione o importazione al seguito di denaro da parte dei residenti per importi eccedenti i venti milioni di lire.

Tuttavia, poiché il tenore di tale norma, a livello comunitario, è stato ritenuto contrastante con il principio della libera circolazione dei capitali previsto dal Trattato di Roma, con apposita delega legislativa prevista nell'ambito della legge 6 febbraio 1996, nr. 52, è stata prevista la revisione della disciplina in questione.

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 30 aprile 1997, nr. 125, che ha apportato modifiche alla legge nr. 227/1990, si è giunti alla sostituzione del regime della canalizzazione dei movimenti valutari superiori a lire 20 milioni con il sistema della dichiarazione dei trasferimenti al seguito, aderendo, in tal modo, al principio dell'assoluta libertà di trasferimenti transfrontalieri di denaro, titoli ed altri valori senza limiti di importo.

Le novità introdotte dal citato D.Lgs. nr. 125/1997 si sostanziano, nelle sue linee essenziali:

- nella completa liberalizzazione di tutti i trasferimenti di denaro o titoli al seguito;
- nella previsione di una preventiva dichiarazione per l'U.I.C., per i trasferimenti eccedenti i 20 milioni di lire;
- in una modifica del regime sanzionatorio oltre alla previsione di specifiche norme in tema di sequestro.

2. SANZIONI.

Le sanzioni per le violazioni dei precetti stabiliti nella legge nr. 227/1990, e successive integrazioni e modificazioni, sono stabilite nell'art. 5 della medesima legge.

a. Sanzioni a carico degli intermediari

Il primo comma del citato art. 5 prevede la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 25% degli importi a cui la violazione si riferisce, a carico degli intermediari che non osservano le disposizioni di cui all'art. 1.

Il riferimento a tale articolo impone l'individuazione delle singole fattispecie attraverso la loro estrapolazione nell'ambito dei seguenti adempimenti stabiliti in capo agli intermediari:

(1) omessa annotazione delle operazioni di trasferimento da o verso l'estero di denaro, titoli o valori, superiori a lire 20 milioni;
(2) omessa conservazione delle evidenze;
(3) omessa o irregolare trasmissione dei dati all'Anagrafe Tributaria.

b. Sanzioni afferenti il quadro RW (ex quadro W)

L'art. 5 prevede sanzioni diverse in relazione al differente obbligo al quale non si è adempiuto:

(1) l'omessa o irregolare indicazione, nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi, dei trasferimenti da o per l'estero diversi dagli investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria è punita con la sanzione pecuniaria fissa di lire un milione quando l'ammontare complessivo di tali trasferimenti è superiore, nel periodo di imposta, a lire 20 milioni;

(2) l'omessa o irregolare indicazione, nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi, degli investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria è punita con la sanzione pecuniaria fissa di lire un milione;

(3) l'omessa o irregolare indicazione, nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi, dei trasferimenti da, verso e sull'estero che hanno interessato gli investimenti all'estero ovvero le attività estere di natura finanziaria è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 25 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati.

c. *Sanzioni inerenti il mancato o irregolare adempimento dell'obbligo di dichiarazione*

Il mancato adempimento all'obbligo della dichiarazione, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge - sia con riferimento a trasferimento di denaro o titoli al seguito sia in relazione a trasferimenti da e per l'estero mediante plico postale -, è punito (art. 5, comma 3,) con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 40% dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire eccedente il controvalore di 20 milioni di lire, con un minimo di lire 200 mila.

d. *Sanzioni inerenti il mancato o irregolare adempimento dell'obbligo di indicazione dei dati su apposito modello in caso di esonero dalla presentazione dei redditi*

L'articolo 5, comma 6, punisce l'obbligo in questione con la sanzione amministrativa pecuniaria:

(1) di lire un milione, allorquando la violazione riguarda gli investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria;

(2) dal 5% al 25% degli importi non dichiarati, allorquando la violazione riguarda i trasferimenti da, verso e sull'estero che hanno interessato gli investimenti all'estero ovvero le attività estere di natura finanziaria.

Oltre alle predette sanzioni di natura amministrativa, l'art. 5 prevede anche fattispecie aventi rilevanza penale (di seguito richiamate).

e. Delitto di false indicazioni all'intermediario

Il comma 8 prevede un'ipotesi di reato ascrivibile a carico di chiunque fornisce agli intermediari false indicazioni sul soggetto realmente interessato al trasferimento da o per l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari ovvero dichiara falsamente di non essere residente in Italia, in modo da non consentire gli adempimenti degli obblighi in capo agli intermediari stessi.

Salvo che il fatto costituisca un reato più grave, l'ipotesi appena citata è punita con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da lire un milione a lire dieci milioni.

f. Delitto inerente le operazioni effettuate per conto di altro soggetto

Il successivo comma 8-bis introduce una specifica ipotesi di reato a carico di colui che, nel rendere la dichiarazione prevista dall'art. 3, omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale effettua il trasferimento da o verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari, ovvero le indica false.

Anche tale ipotesi delittuosa, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, è punita con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da lire un milione a lire dieci milioni.

3. MODALITA DI EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI.

Le misure di controllo ai flussi transfrontalieri di capitali, finalizzati alla verifica del corretto assolvimento dei vincoli dichiarativi, sono demandate a tutti i Reparti del Corpo nei limiti delle rispettive competenze, atteso che assumono pari valenza:

- la vigilanza svolta presso i valichi di frontiera, per ricevere dai transitanti le dichiarazioni attestanti l'importazione o l'esportazione di valuta, titoli o valori mobiliari;

- gli accertamenti effettuati all'interno del territorio, anche nell'ambito dei controlli di natura fiscale, volti al riscontro dell'origine e della causa delle movimentazioni.

Al riguardo si evidenzia il particolare ruolo assunto dal Nucleo Speciale Polizia Valutaria nel contesto operativo in esame, essendo stato istituito per effetto della ricordata legge 30 aprile 1976, n. 159, espressamente con il compito di prevenire, accertare e reprimere le violazioni delle norme valutarie.

Per quanto concerne le modalità operative, con l'avvenuta liberalizzazione della circolazione delle persone, delle merci e dei capitali di cui si è fatto cenno in precedenza, non è più consentito mantenere presidi fissi lungo il confine con gli altri Stati dell'Unione; i Comandi interessati alla specifica attività, pertanto, effettuano la vigilanza in modo mobile e saltuario.

Nell'attività dei Reparti del Corpo, eseguita secondo le istruzioni impartite dal Comando Generale con circolare n. 221667 in data 11 giugno 1997, i militari impiegati nel controllo valutario in occasione dei **passaggi intracomunitari**:

- verificano che le persone in uscita dallo Stato, che detengono somme in contanti, titoli o valori mobiliari per importi superiori a venti milioni di lire, rechino al seguito copia della prescritta dichiarazione, completa in ogni sua parte, presentata ai competenti uffici nelle 48 ore precedenti;

- redigono un apposito verbale di constatazione nei confronti di tutti i transitanti in entrata nel territorio dello Stato, trovati in possesso di denaro contante, titoli e valori mobiliari per importi superiori a venti milioni di lire, dal quale risultino le generalità e gli estremi del documento di identificazione del soggetto controllato, la distinta delle somme trasportate ed i dati della persona per conto della quale l'operazione eventualmente dovesse essere effettuata.

Per quanto concerne i **passaggi extracomunitari,** i militari:

- impegnati negli ordinari servizi di vigilanza e riscontro presso gli spazi doganali accertano che tutte le persone che detengano – sia in entrata che in uscita dallo Stato – denaro contante, titoli o valori mobiliari per importi superiori a venti milioni di lire, abbiano presentato agli uffici doganali di confine la prescritta dichiarazione e che rechino al seguito l'esemplare di pertinenza;

- impiegati in attività di controllo lungo il confine, al di fuori degli spazi doganali, verbalizzano direttamente le violazioni riscontrate.

L'attività svolta nell'ambito dei confini, ha il suo naturale sviluppo nell'invio di copia della documentazione acquisita ai reparti della Guardia di Finanza territorialmente competenti, i quali provvedono alla verifica della regolarità della situazione riscontrata o alle eventuali contestazioni al responsabile delle violazioni emergenti.

La procedura tuttora seguita in occasione della rilevazione di illeciti valutari, è la seguente:

a) contestazione immediata delle violazioni valutarie, a cura del Comando operante ovvero della locale dogana, in ossequio alla disciplina prevista dagli artt. 323 T.U.L.D. e 26 D.P.R. 148/88;

b) tempestiva comunicazione al reparto territorialmente competente in relazione al luogo di residenza del trasgressore, per il successivo sviluppo dell'attività operativa, anche mediante l'invio di copia di eventuale documentazione rinvenuta nel corso del controllo e ritenuta utile ai fini degli approfondimenti investigativi.

Sulla base delle esperienze operative maturate sino ad oggi, nella considerazione che il fenomeno degli illeciti valutari appare caratterizzato da un *trend* di tendenziale decrescita rispetto ad altre attività di servizio, è possibile affermare che il sistema di frode maggiormente utilizzato è quello dell'occultamento di valori tra gli effetti personali, sulla persona ed all'interno di veicoli.

In generale, si può notare come le tecniche utilizzate per l'occultamento della valuta (nelle transazioni di importi non rilevanti) non siano così complesse come quelle adottate per nascondere armi o droga.

Del resto, non si possono certo comparare le trasgressioni valutarie ad altre attività illecite (traffico di armi, droga, contrabbando, immigrazione clandestina, etc..), anche se risulta facilmente intuibile come il primo aspetto rappresenti in molti casi la fase conclusiva delle predette attività.

Una ulteriore, recente metodologia a cui viene fatto frequente ricorso per il trasferimento di denaro all'estero, più volte riscontrata durante lo svolgimento dei servizi indirizzati alla repressione delle infrazioni valutarie, è rappresentata dai servizi prestati da società c.d. "money transfer".

Si tratta di un sistema di movimentazione dei capitali articolato su una rete internazionale di agenti mandatari nei singoli Stati – autorizzati a svolgere attività finanziaria – che, a loro volta, si avvalgono di submandatari costituiti da persone fisiche o giuridiche che non svolgono attività finanziaria.

La parte consistente della clientela delle società in argomento, che operano sul territorio nazionale mediante un proprio sistema di comunicazioni assicurando il trasferimento all'estero, in forma anonima, di fondi in ristrettissimi spazi di tempo, è costituita da persone – tra cui moltissimi cittadini extracomunitari - che non accedono, per varie ragioni, ai tradizionali servizi bancari per l'invio oltreconfine di somme di denaro.

4. RUOLO DEL NUCLEO SPECIALE POLIZIA VALUTARIA.

Il Nucleo Valutario, come esplicita la sua stessa denominazione, è stato costituito con una vocazione del tutto peculiare e specialistica rivolta a contrastare, quale articolazione altamente operativa e dotata dell'insieme dei più ampi poteri conferiti dall'ordinamento, le violazioni valutarie.

I compiti affidati in materia al Reparto con l'atto dispositivo del Comandante Generale nr. 12694/R/319 del 15 maggio 1976, concernono infatti:

- l'esecuzione d'iniziativa di indagini ed accertamenti per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle violazioni valutarie;

- l'esecuzione di indagini ed accertamenti richiesti dagli organi centrali valutari e dal Comando Generale.

Le ulteriori proiezioni operative del Nucleo sono rivolte:

- al contrasto al fenomeno del riciclaggio di denaro "sporco" acquisendo e sviluppando ogni utile notizia nello specifico comparto.

 In tale contesto, anche in considerazione delle prerogative direttamente attribuite al Nucleo Valutario dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 e successive modificazioni, il Reparto ha il compito di:

 . indirizzare e coordinare, in ambito nazionale, l'attività di controllo nei confronti degli intermediari finanziari;
 . approfondire investigativamente le segnalazioni di operazioni sospette di cui alla legge nr. 197/91;

- al contrasto al fenomeno dell'abusivismo finanziario ed all'usura;

- all'esecuzione di attività di polizia giudiziaria delegata inerente casi di riciclaggio particolarmente rilevanti;

- alla collaborazione con la CONSOB per la tutela del mercato mobiliare.

Il Nucleo Speciale - fermo restando che nello svolgimento dell'attività antiriciclaggio prevista dalla legge 5 luglio 1991, nr. 197, i suoi appartenenti possono disporre, per espressa disposizione legislativa, dei medesimi poteri previsti dal citato D.P.R. nr. 148/1988 - persegue risultati nel comparto prettamente valutario mediante un'azione di servizio che si sostanzia attraverso:

- gli input investigativi derivanti dall'esecuzione di servizi istituzionalmente demandati al Reparto (sviluppo segnalazioni ex art. 3 della citata legge nr. 197/1991 ovvero controlli ispettivi ex art. 5 medesima legge);

- l'approfondimento di informazioni che provengono da Reparti territoriali i quali perseguono comunque le violazioni valutarie in via autonoma secondo le modalità sub 3;

- lo sviluppo di indagini attivate autonomamente ovvero a seguito dei sequestri di valuta, di titoli di credito e di documentazione operati alle frontiere nei confronti di persone ritenute responsabili di illeciti valutari.

Nella consapevolezza che l'attività posta in essere dal Nucleo Speciale Polizia Valutaria sarebbe risultata incompleta se non fosse stata realizzata la necessaria integrazione con il sostanziale apporto degli altri Reparti del Corpo, il Comando Generale ha emanato disposizioni di dettaglio inerenti il coordinamento dell'attività del Nucleo Valutario nel settore con quella di altri Comandi, con le quali è stato ribadito il suo ruolo centrale nell'ambito delle strategie di contrasto allo specifico fenomeno.

In tale contesto, peraltro, va evidenziato anche il complessivo riassetto ordinativo che ha interessato l'intera Guardia di Finanza.

In seguito a tale ristrutturazione del Corpo, il Nucleo Speciale Polizia Valutaria è stato organicamente inquadrato nel Comando Investigazioni Economico Finanziarie, unitamente allo S.C.I.C.O., al Nucleo Speciale Repressioni Frodi Comunitarie ed al Nucleo Speciale Investigativo.

5. CONCLUSIONI.

Come evidenziato nelle pagine precedenti, la prevenzione e repressione degli illeciti valutari assumono particolare rilievo tra i compiti istituzionali demandati al Corpo, soprattutto nella considerazione che le violazioni della specie sono talvolta riconducibili ad ipotesi di riciclaggio di denaro sporco, evasione fiscale nonché altre tipologie delittuose coinvolgenti aspetti finanziari.

La depenalizzazione degli illeciti valutari e la realizzazione di un sistema di liberalizzazione delle movimentazioni di capitali, non devono però indurre nell'errata convinzione che sia stato depotenziato il sistema di vigilanza nel settore.

In realtà, si è dovuto solamente rimodulare l'attività di servizio, cercando di operare su due direttrici fondamentali individuabili nell'accertamento delle violazioni amministrative legate al mancato rispetto degli obblighi di dichiarazione (nel caso in cui si movimenti valuta per importi superiori a venti milioni di lire) e la necessità di risalire ad eventuali operazioni sospette, al fine di verificarne la provenienza illecita.

Contestualmente alla riorganizzazione sotto il profilo operativo, sarebbe opportuno intraprendere alcune iniziative anche sul piano normativo, al fine di rendere maggiormente efficace il dispositivo approntato dal Corpo per il monitoraggio delle movimentazioni finanziarie e prevenire eventuali finalità illecite.

In proposito, si ritiene auspicabile l'attuazione del citato decreto legislativo n.125/97, nella parte in cui è previsto il "travaso" dall'Ufficio Italiano cambi all'Amministrazione finanziaria dei dati attinenti le dichiarazioni di importazione ed esportazione dei capitali per importi superiori a venti milioni di lire.

La costituzione di tale banca dati telematica, consentirebbe ai Reparti della Guardia di Finanza che abbiano redatto i processi verbali di constatazione, la verifica "on line" dell'esatto adempimento dell'obbligo di dichiarazione, in modo da riscontrare in tempo reale l'avvenuta presentazione della stessa nonché la corrispondenza tra il suo contenuto e la situazione di fatto accertata nel corso del controllo.

Inoltre, con riferimento ai servizi di invio fondi all'estero mediante il ricorso ai c.d. "money transfer" indicati sub 3., si reputa indispensabile - pur nel rispetto del principio della libertà d'impresa – la previsione di adeguati requisiti di onorabilità per i submandatari che ottengono il mandato, al fine di impedire che soggetti sforniti della necessaria affidabilità si inseriscano nel circuito dell'erogazione del credito nei confronti del pubblico.

6. RISULTATI CONSEGUITI.

Si riportano, riepilogati in apposito prospetto, i risultati conseguiti dai Reparti del Corpo nel corso del 2000 a seguito dell'attività di contrasto alle infrazioni valutarie ai sensi del D.P.R. 148/88, raffrontati con il 1999.

	1999	*2000*
Soggetti verbalizzati (n.)	937	882
. non denunciati (n.)	935	881
. ignoti (n.)	2	1
Violazioni (illeciti amministrativi) (n.)	840	773
Sequestri		
- Titoli esteri (m.l.)	2.772.320	7.636.856
- Titoli nazionali (m.l.)	6.357.576	3.043.921
- Fiorini olandesi (m.l.)	4.003	3.516
- Franchi francesi (m.l.)	499.903	163.610
- Lire italiane (m.l.)	4.387.803	3.255.643
- Marchi tedeschi (m.l.)	257.868	622.923
- Pesetas spagnole (m.l.)	65.098	363
- Sterline inglesi (m.l.)	55.086	45.273
- Dollari U.S.A. (m.l.)	2.776.854	2.457.566
- Yen giapponesi (m.l.)	32.518	33.407
- Scellini austriaci (m.l.)	=	42.739
- Franchi svizzeri (m.l.)	654.196	305.650
- Valuta europea diversa (m.l.)	=	2.602
- Valuta extraeuropea diversa (m.l.)	51.874	=
- Oro non lavorato(gr.)	34.126	7.000
- franchi belgi (m.l.)	16.320	19
- documentazione valutaria (n.)	1.452	918
- corone svedesi (mg. l.)	=	1.686

Legenda: m.l. = Migliaia di lire